

DCO 27/09

**MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA: NUOVE MODALITÀ DI
GESTIONE DELLE UNITÀ DI CONSUMO E
DETERMINAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI**

Documento per la consultazione

27 luglio 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione delle modalità di creazione e gestione delle unità di consumo così come previste dall'attuale disciplina del dispacciamento.

In particolare l'Autorità intende raccogliere le valutazioni degli operatori in merito alla possibilità di regolare in modo distinto lo sbilanciamento effettivo di unità di consumo relative a punti di prelievo trattati orari e di unità che rappresentano esclusivamente punti di prelievo non trattati orari ai sensi del TILP.

Attraverso tale modifica l'Autorità vuole introdurre dei meccanismi volti a responsabilizzare maggiormente gli utenti del dispacciamento in merito a una più corretta programmazione dei prelievi, a vantaggio di tutto il sistema, tenendo conto, al contempo, dei differenti strumenti a disposizione degli utenti per la programmazione dei punti trattati orari e non.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 30 settembre 2009.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione mercati

Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 0265565284 - fax 0265565265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

INDICE

1. La problematica	4
2. La proposta di intervento dell'Autorità.....	5
<i>Valorizzazione del saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo</i>	<i>6</i>
<i>Socializzazione dei costi di bilanciamento non coperti – doppio uplift</i>	<i>7</i>

1. La problematica

- 1.1 La deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, nel disciplinare l’erogazione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica, definisce il punto di dispacciamento per unità di consumo come l’insieme di uno o più punti di prelievo relativi a unità della stessa tipologia (rilevante o non rilevante), localizzati in un’unica zona, inclusi nei contratti di trasporto stipulati da un medesimo utente del dispacciamento.
- 1.2 Poiché le unità di consumo sono, ad oggi, considerate tutte appartenenti alla medesima tipologia, ovvero unità “non rilevanti”, di fatto ad ogni utente del dispacciamento in prelievo viene attribuita un’unica unità di consumo, rappresentativa di tutti i punti di prelievo nella propria titolarità – ovvero inclusi nei propri contratti di dispacciamento e trasporto – per ciascuna zona di mercato.
- 1.3 Ai fini della partecipazione al mercato dell’energia è quindi con riferimento a tale unico punto di dispacciamento che verranno contabilizzati gli acquisti, i programmi di prelievo e l’energia elettrica prelevata, nonché il saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo (differenza tra i programmi di prelievo e energia elettrica prelevata).
- 1.4 Tra i punti di prelievo che afferiscono alla medesima unità di consumo vi potranno essere pertanto punti per i quali il TILP¹ prevede una determinazione dei prelievi su base oraria² e punti per i quali il medesimo provvedimento prevede che il prelievo orario venga determinato attraverso l’attribuzione convenzionale di una quota del prelievo residuo d’area (PRA) dell’area di riferimento cui il punto appartiene (una successiva fase di conguaglio annuale permette la valorizzazione economica della differenza tra energia convenzionalmente attribuita e prelievo effettivo).
- 1.5 Secondo quanto sopra descritto la corretta programmazione dei prelievi di energia elettrica di una unità di consumo, tale da permettere di minimizzare il saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo, consiste nella corretta previsione dei prelievi dei punti trattati orari e nella contestuale previsione del prelievo residuo di area dell’area di riferimento cui i punti non trattati orari appartengono.
- 1.6 La valorizzazione economica, attraverso gli appositi prezzi previsti dalla deliberazione n. 111/06, del saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo consente a Terna di coprire, almeno in parte, i costi sostenuti per il bilanciamento del sistema (generato proprio dagli sbilanciamenti dei singoli utenti). La quota non coperta attraverso tali corrispettivi di sbilanciamento è di fatto socializzata attraverso il corrispettivo unitario per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: *uplift*) che viene corrisposto da tutti gli utenti del sistema.
- 1.7 Dall’avvio del dispacciamento di merito economico l’Autorità, in considerazione delle difficoltà oggettive che gli utenti hanno nel programmare correttamente i prelievi dei propri punti, ha introdotto delle norme volte a limitare l’onere complessivo in capo a ciascun utente per lo sbilanciamento effettivo; in particolare l’Autorità ha previsto l’applicazione di franchigie – intese come percentuale del programma vincolante di

¹ Testo integrato load profiling – allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2007, n. 278/07

² Punti di prelievo dotati di misuratore orario messo in servizio e connessi in media, alta, altissima tensione e punti connessi in bassa tensione con una potenza disponibile superiore a 55 kW

prelievo - di valore decrescente nel tempo (dal 10 % del 2004 al 1,5 % del 2009), all'interno delle quali lo sbilanciamento effettivo viene di fatto valorizzato al prezzo di acquisto dell'energia nel mercato del giorno prima (attraverso l'applicazione del corrispettivo di non arbitraggio) anziché ai prezzi di sbilanciamento di cui al punto 1.6.

- 1.8 Tanto più ampia è la franchigia applicata allo sbilanciamento effettivo di ciascun utente, tanto maggiore è la quota di socializzazione del costo di bilanciamento del sistema attraverso il corrispettivo *uplift* e tanto minore, pertanto, la responsabilizzazione dei singoli utenti e l'incentivazione alla corretta programmazione dei prelievi.
- 1.9 A partire dal 2010, la disciplina di regime prevista dalla deliberazione n. 111/06 non prevede l'applicazione di franchigie allo sbilanciamento effettivo degli utenti, tuttavia si rileva che le informazioni necessarie per procedere ad una stima corretta del prelievo attribuito ai punti non trattati orari presentano ancora frequentemente errori o variazioni strutturali che condizionano inevitabilmente le previsioni da parte degli utenti del dispacciamento interessati. Si ritiene che l'annullamento della franchigia, a partire dal 2010, porrebbe in capo agli utenti del dispacciamento, con riferimento ai propri punti di prelievo non trattati orari, un rischio di sbilanciamento considerevole che si tradurrebbe inevitabilmente nei prezzi di fornitura praticati ai clienti finali.
- 1.10 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità si propone pertanto di raccogliere le osservazioni degli operatori in merito ad un intervento che potrebbe permettere di introdurre celermente la disciplina di regime per gli sbilanciamenti effettivi dovuti ai soli punti di prelievo trattati orari, mantenendo un regime di parziale "socializzazione" per gli sbilanciamenti dei punti non trattati orari, prevedendo pertanto che la quota di costo di bilanciamento non coperta a causa di quest'ultimo regime venga socializzata solo tra i punti che ne beneficiano.
- 1.11 Nel seguito viene illustrata la proposta di intervento dell'Autorità.

2. La proposta di intervento dell'Autorità

- 2.1 L'Autorità ritiene che sia opportuno valorizzare in modo distinto lo sbilanciamento effettivo dovuto ad errori di programmazione del prelievo dei punti trattati orari e quello dovuto ad errori di previsione del prelievo residuo area, in ragione dei diversi strumenti a disposizione degli utenti per effettuare tali previsioni.
- 2.2 Per i punti di prelievo trattati orari, infatti, gli utenti del dispacciamento ormai dispongono dei dati storici di prelievo mentre per i punti non trattati orari la previsione del prelievo residuo d'area è resa più difficoltosa da informazioni non sempre tempestive e corrette da parte delle imprese distributrici³ e da una dipendenza intrinseca del medesimo prelievo dalle variazioni, a volte strutturalmente repentine, del parco dei punti di prelievo che mutano il proprio stato di trattamento (è prevedibile tuttavia una "stabilizzazione" sempre maggiore dell'andamento del prelievo residuo d'area nel corso dei prossimi anni).
- 2.3 Al fine di consentire la valorizzazione distinta di cui al punto 2.1 si ritiene necessario che a partire dall'1 gennaio 2010 le unità di consumo vengano create da Terna raggruppando, per ciascun utente e per ciascuna zona, solo punti di prelievo per i quali il TILP prevede il trattamento orario o gli altri punti.

³ L'Autorità, come previsto dalla deliberazione 17 giugno 2009 ARG/elt 74/09, ha allo studio un meccanismo che consenta di incentivare il corretto svolgimento dell'attività di aggregazione delle misure.

Spunti per la consultazione

- Q1** *Si condivide l'intento dell'Autorità di valorizzare gli sbilanciamenti effettivi in modo distinto per unità di consumo relative a punti di prelievo trattati orari e non?*
- Q2** *In quanto tempo si ritiene possano essere predisposte le modifiche ai sistemi informativi e gestionali di Terna e delle imprese distributrici atte a consentire la creazione delle nuove unità di consumo?*

Valorizzazione del saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo

- 2.4 Per le unità di consumo relative a punti di prelievo non trattati orari (di seguito: UC non orarie) l'Autorità ritiene che a partire dal 1 gennaio 2010 i prezzi di sbilanciamento effettivo si applichino esclusivamente alla quota del saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo che eccede una soglia da identificare, con un valore compreso tra il 2 e il 3%, del programma vincolante di prelievo e che alla restante quota si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima. Negli anni successivi al 2010 l'Autorità prevede la progressiva riduzione di tale franchigia in ragione della maggiore stabilizzazione prevista per il prelievo residuo di area.
- 2.5 Per quanto riguarda le sole unità di consumo di punti di prelievo trattati orari (di seguito: UC orarie) l'Autorità ritiene che a partire dal 1 gennaio 2010 trovi applicazione la regolazione prevista a regime per la valorizzazione del saldo fisico del conto di sbilanciamento effettivo o che venga comunque sensibilmente ridotta la franchigia oggi esistente per procedere al suo annullamento solo a partire dall'anno successivo. In sostanza si prevede che la franchigia per queste unità possa assumere un valore inferiore allo 0,5% secondo le modalità di valorizzazione previste al precedente punto 2.4.

- Q3** *Si condivide la scelta dell'Autorità di mantenere una franchigia da applicare allo sbilanciamento effettivo delle UC non orarie? Quale potrebbe essere la sua quantificazione a partire dal 1 gennaio 2010?*
- Q4** *Considerando una graduale riduzione della franchigia per le UC non orarie nel corso degli anni, quale potrebbe essere il valore di regime e in quanti anni dovrebbe essere raggiunto?*
- Q5** *Si ritiene opportuno che già dal 2010 sia raggiunta la regolazione di regime (franchigia pari a 0%) o si considera preferibile il mantenimento di una franchigia minima anche per queste unità? Quale dovrebbe essere il suo valore?*

Socializzazione dei costi di bilanciamento non coperti – doppio uplift

- 2.6 Come illustrato nel primo capitolo l'introduzione di una franchigia nella valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi comporta che la quota dei costi di bilanciamento non coperta venga socializzata tra gli utenti del sistema.
- 2.7 L'Autorità ritiene che, inevitabilmente, si debba attribuire in modo distinto alle UC orarie e alle UC non orarie la copertura della rispettiva quota dei costi di bilanciamento che non viene coperta a causa della franchigia, essendo gli utenti del dispacciamento di tali unità responsabilizzati in modo differente in merito alla corretta previsione dei prelievi.
- 2.8 Pertanto dall'1 gennaio 2010 Terna dovrebbe adottare la seguente procedura:
- a. calcolare il corrispettivo *uplift* di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 sulla base dell'applicazione a tutte le UC orarie e non orarie dei prezzi di sbilanciamento effettivo adottando il solo valore della franchigia previsto al punto 2.5.
 - b. calcolare la differenza tra il gettito derivante dall'applicazione alle sole UC non orarie di quanto previsto al precedente punto a. e il gettito derivante dall'applicazione alle medesime UC della franchigia loro propria (2-3% secondo l'ipotesi di cui al punto 2.4).
 - c. calcolare un corrispettivo unitario (*delta uplift*) come rapporto tra la differenza di gettito di cui al precedente punto b. e l'energia elettrica prelevata (così come attribuita) dalle UC non orarie;
 - d. fatturare alle UC orarie il solo corrispettivo *uplift* e alle UC non orarie il corrispettivo *uplift* unitamente al *delta uplift*.

Q6 *Si condivide l'intendimento dell'Autorità di prevedere la fatturazione di un doppio corrispettivo uplift, uno dedicato alle sole UC orarie e uno alle sole UC non orarie?*

Q7 *Si prevedono eventuali difficoltà operative o amministrative per lo svolgimento della procedura sopra descritta?*